



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA DELLO STATUTO

L'anno 2019, il giorno di sabato 19 del mese di ottobre, alle ore 16.00, presso l'abitazione della socia Ezia Capano, sita a Corato, in via Roberto Ardigò 62, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci, chiamata, in prima convocazione il giorno di venerdì 18, alle ore 21.30, e in seconda convocazione il giorno di sabato 19, alle ore 16.00.

Assume la presidenza dell'Assemblea, come previsto dall'art. 13 dello Statuto, il Presidente Prof. Domenico Molinini, verbalizza la signora Paola Carrieri, Segretaria dell'Associazione.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, come previsto dall'art. 12 dello Statuto; che sono presenti i soci Luisa Balducci, Olga Brucoli, Lucrezia Capano, Paola Carrieri, Miriana Cifarelli, Grazia Clemente, Angelica Colucci, Marzia De Palma, Maria Pia Grassi, Grazia Maldera, Nicoletta Mazzilli, Domenico Molinini, Lucia Paganelli, Maria Perrone, Marina Sforza, Francesco Zonni; che risultano presenti n. 16 soci su n. 16 soci iscritti; dichiara che l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale, per la validità dell'assemblea di seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Passando alla trattazione all'O.d.G., il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto, formandone parte integrante.

Il Presidente è incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente e il Segretario sono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante
Paola Carrieri

Il Presidente
Prof. Domenico Molinini

1990



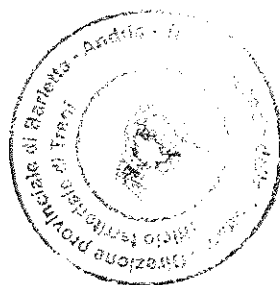


FOGLIO PRESENZE DEL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 19 OTTOBRE 2019 PER LA MODIFICA DELLO STATUTO

n.	Nome	Cognome	Firma
1	Luisa	Balducci	<i>Luisa Balducci</i>
2	Olga	Brucoli	<i>Olga Brucoli</i>
3	Lucrezia	Capano	<i>Lucrezia Capano</i>
4	Paola	Carrieri	<i>Paola Carrieri</i>
5	Miriana	Cifarelli	<i>Miriana Cifarelli</i>
6	Grazia	Clemente	<i>Grazia Clemente</i>
7	Angelica	Colucci	<i>Angelica Colucci</i>
8	Marzia	De Palma	<i>Marzia De Palma</i>
9	Maria Pia	Grassi	<i>M. Pia Grassi</i>
10	Grazia	Maldera	<i>Grazia Maldera</i>
11	Nicoletta	Mazzilli	<i>Nicoletta Mazzilli</i>
12	Domenico	Molinini	<i>Domenico Molinini</i>
13	Lucia	Paganelli	<i>Lucia Paganelli</i>
14	Maria	Perrone	<i>Maria Perrone</i>
15	Marina	Sforza	<i>Marina Sforza</i>
16	Francesco	Zonni	<i>Francesco Zonni</i>

REGISTRATO A TRANI IL 3 OTT 2019
AL N. 1709 SERIE 3
Euro ()

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Prof. Savino Lapiano (*)
"Il Fimose della DISIGENTECOS"
dott. Michele G. Geronzi



STATUTO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI TRANI
ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
IN DATA 12/01/2019 AL N. 1201 SERIE 3

Associazione di volontariato animalista

Amore a Quattrozampe - OdV

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede a Corato (Ba), in Viale Luigi Cadorna 16, quale Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata "Amore a Quattrozampe - OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

L'associazione *Amore a Quattrozampe - OdV*, più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Articolo 3

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia, al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi), nonché alla tutela degli animali, e alla prevenzione del randagismo, ai sensi

della Legge n. 281 del 14/08/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione, in particolare, persegue le seguenti finalità:

- operare in difesa degli animali;
- sensibilizzare l'opinione pubblica;
- promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritto, e non oggetti (si veda l'Art. n.13 della parte II del Trattato dell'Unione Europea, che riconosce gli animali come esseri senzienti, impegnando su ciò anche gli Stati membri, ratificato e eseguito con Legge 2 agosto 2008, n. 130).

L'associazione nasce con l'obiettivo di combattere ogni forma di violenza e sfruttamento su tutti gli animali; si propone di promuovere ogni forma di aiuto e assistenza nei confronti degli animali d'affezione, per i problemi legati al randagismo e all'abbandono, nonché di promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza, che non siano in condizione di provvedervi autonomamente.

Articolo 4

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- gestione di rifugi, e di qualunque struttura, intesa quale luogo di accoglienza, assistenza, cura, riabilitazione, educazione e rieducazione su piani etologici nel caso di cani, per animali (randagi, confiscati, sequestrati) domestici, e selvatici, attuata anche attraverso apposite convenzioni, stipulate, sia con privati, sia con enti pubblici;
- abolizione dei canili privati, spesso motivati da scopo di lucro, e della visione del canile che, in ogni caso non deve categoricamente essere inteso quale luogo di permanenza a tempo indeterminato, nella consapevolezza che i cani sono animali sociali dotati di una elevata comunicatività intra e inter-specifica, di una forte motivazione all'esplorazione, e una necessità di movimento, dettata dalle loro caratteristiche etologiche, e, considerato che, nel rispetto della normativa, statale e europea, vigente, è vietato a chiunque privare gli animali dei contatti sociali tipici della specie, per cui risulta evidente che, all'interno di un canile, essi vivono in una condizione di restrizione sociale, e spaziale;
- promozione di studi, incontri, progetti, convegni, manifestazioni e forme di azione non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, in sintonia con gli scopi statuari;

- organizzazione di raccolte di alimenti, e di altri prodotti, mediante il posizionamento di contenitori posti presso negozi specializzati, e ipermercati;
- partecipazione in associazioni e enti che abbiano scopo analogo, o affine, al proprio;
- stipula di convenzioni con enti pubblici, privati, e con esercizi commerciali;
- gestione di progetti di adozione, di sterilizzazione, di formazione, eccetera;
- realizzazione di centri di assistenza educativa, ricreativa, e di qualsiasi altro tipo, anche residenziale, che possano accogliere i soggetti più deboli, anche con i propri animali, secondo le finalità statutarie;
- elaborazione e realizzazione, nell'ottica di una corretta convivenza tra le specie, e della solidarietà sociale, di progetti di Pet Therapy, la cui pratica, come tecnica di intervento terapeutico, sia volta a favorire, attraverso percorsi didattici, formativi, psicologici, psicoterapeutici, riabilitativi, l'integrazione sociale e professionale dei soggetti più deboli, come minori, disabili, e anziani (vedi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia, e pet-therapy").



L'associazione, che opera nel territorio della Regione Puglia, potrà garantire la sua collaborazione a altri enti, per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, inoltre, possedere, gestire, prendere, dare in locazione, beni mobili, e immobili.

Articolo 5

Per lo svolgimento delle predette attività, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche a altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 6

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Articolo 7

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore, o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento, o sul rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel Libro Soci.

Articolo 9

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi, entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio, entro 60 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.



Diritti e doveri dei soci

Articolo 10

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'associazione; di partecipare con diritto di voto alle assemblee; di essere eletti alle cariche sociali; di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente, e da evadersi entro 15 giorni.

I soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa, e ogni altra somma versata, non è rimborsabile, né rivalutabile, né trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare, e di far rispettare le norme dello statuto, e degli

eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Articolo 11

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina, o comportamenti scorretti ripetuti, che costituiscano violazione di norme statutarie, e di regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare in merito, entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Articolo 12

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione, prestando, per libera scelta, e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, e esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita, in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute, e documentate, per l'attività prestata, entro limiti massimi, e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46

del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri, e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo, che stabilisca le tipologie di spese, e attività di volontariato, per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio, o associato, o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che, occasionalmente, coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni, e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Articolo 13

Possono, altresì, essere riconosciute in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico, libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto a essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Articolo 14

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare, o specializzare, l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi sociali e cariche elettive

Articolo 15

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, e documentate, per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Assemblea

Articolo 16

L'Assemblea è organo sovrano; è composta da tutti i soci; ciascuno associato ha diritto a un voto, se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne sia fatta richiesta, motivata, da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione, e il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Articolo 17

L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto, mediante invio di lettera raccomandata a.r.; ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata; a mezzo sms; telefax; e-mail; ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi, o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Articolo 18

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale, quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il

- numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - nomina, e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, per il funzionamento dell'associazione;
 - delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b), e c), di cui all'art. 11;
 - delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo;
 - delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
 - delibera lo scioglimento, o la trasformazione, o la fusione, o la scissione dell'associazione;
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo, o dallo statuto, alla sua competenza.



Articolo 19

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio, o per delega, scritta anche in calce sull'avviso di convocazione, da conferirsi a altro aderente; mentre, in seconda convocazione, è valida la deliberazione presa, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza, o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa, e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Articolo 20

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea, in questo caso straordinaria, delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione, e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea, in questo caso straordinaria, delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 21

Nelle delibere di approvazione del Bilancio, e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni, e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente, o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, e eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione, oppure a mezzo e-mail, inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine, o, comunque, riguardanti le persone.

Articolo 24

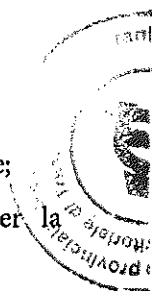
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività, che non sia riservato per legge, o per statuto, alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale, esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e l'approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e l'approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche, e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta, o respinge, le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica, o respinge, i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Articolo 25

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno, o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga, attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.



Presidente

Articolo 26

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, e a qualsiasi titolo, e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri a altri consiglieri, o soci con procura generale, o speciale. In caso di assenza, o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Tesoriere

Articolo 27

Al Tesoriere spetta il compito di tenere, e aggiornare, i libri contabili, e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire, o estinguere, conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso, e, comunque, eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera, e disgiunta dal Presidente del Consiglio, per importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio Direttivo.

Segretario

Articolo 28

Al Segretario spetta il compito di redigere, e tenere aggiornati, i verbali, delle sedute di Consiglio, e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri, affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Organo di controllo

Articolo 29

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs.

117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge, e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, e contabile, e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, a atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali, o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può, inoltre, esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei Soci elegge l'Organo di Controllo, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate, o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Articolo 30

Se l'Organo di Controllo non eserciti il controllo contabile, e, se ricorrano i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti, o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico, o collegiale, dell'organo, e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate, o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Articolo 31

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell'esercizio, verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi, o entrate, comunque denominate inferiori a euro 220.000,00, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Articolo 32

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche, e documentate attività, o di progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali, e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata, derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie, e strumentali, rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto, che, a qualsiasi titolo, pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario, e strumentale, delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 33

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni, e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti, o successioni;
- d) altri accantonamenti, e disponibilità patrimoniali.



Articolo 34

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione, o morte, di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori, e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso, o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Articolo 35

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Articolo 36

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci, o rendiconti annuali, e ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, quello delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, quello del Consiglio Direttivo, e, qualora eletto, quello dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti dei quali l'associazione si avvalga.

Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Articolo 37

Qualora ricavi, rendite, proventi, o entrate, comunque denominate, siano superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare, annualmente, e tenere aggiornati, nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa alla quale eventualmente aderisca (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017), gli eventuali emolumenti, compensi, o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo, e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Articolo 38



Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità, e le maggioranze, previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a altri enti del Terzo Settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, e riserve, ai soci.

L'Associazione, pertanto, è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere, con raccomandata a/r, oppure secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Articolo 39

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 117/2017, e alle loro eventuali variazioni.

